



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO REGIONALE
FATTORIE DIDATTICHE
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE
CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO
(L.R. N. 28/2012, L.R. N. 34/2014)**

TRA

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da....., nato a il, il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore della Direzione Turismo, ai sensi della L.R. n. 54 del 31.12.2012, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del

E

UNPLI VENETO – APS, con sede in Piazza Squillace n. 2 - Miane (Treviso) codice fiscale 95003070240, P.IVA 03850980248, rappresentato da....., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente regionale del predetto Comitato;

di seguito denominate le Parti

PREMESSO CHE

- con legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” la Regione ha previsto che tutte le attività, iniziative o eventi che generino flussi turistici e siano in grado di valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio sono da considerarsi risorse turistiche da tutelare e sviluppare in un’ottica di diversificazione delle attività;
- la legge regionale del 10 agosto 2012, n. 28 e sm.i “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” (art. 13) attribuisce alla Regione funzioni di promozione e valorizzazione delle attività turistiche connesse al settore primario;
- con legge regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco” la Regione ha disciplinato l’intera materia delle attività ed iniziative che caratterizzano le comunità venete, riconoscendo come Associazioni Pro Loco, le Associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, il cui fine consiste nello svolgimento di attività che concorrono alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio;
- ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco”, la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI VENETO (che dal 31 luglio 2020 ha modificato la denominazione in UNPLI VENETO – APS) per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale;
- con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale ha approvato la proposta presentata da UNPLI VENETO – APS concernente la prosecuzione e lo sviluppo del progetto di cui alla DGR n. 1668 dell’1 dicembre 2020, prevedendo che lo stesso sia oggetto, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 34/2014, di un Accordo di collaborazione fra Regione del Veneto e UNPLI VENETO – APS



ad8e47a8



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo di collaborazione

Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto la realizzazione di una serie complessiva e coordinata di attività e iniziative finalizzate alla qualificazione, valorizzazione e promozione del progetto regionale fattorie didattiche.

Articolo 2 – Modalità di attuazione della collaborazione

UNPLI VENETO – APS provvederà, in attuazione del presente Accordo di collaborazione, alla realizzazione di un progetto complessivo, da svilupparsi mediante tre filoni di attività:

1. attività di informazione, sensibilizzazione, valorizzazione e promozione, finalizzate alla conoscenza del progetto regionale e delle attività delle fattorie didattiche iscritte all’Elenco regionale presso le scuole, le famiglie, i cittadini e i turisti, attraverso, in particolare, collaborazioni con figure professionali specialiste della comunicazione, realizzazione di strumenti didattici multimediali per le scuole e materiale divulgativo per i mezzi di promozione on line, l’organizzazione di giornate aperte, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, workshop ed eventi dedicati;
2. attività di aggiornamento per gli operatori delle fattorie didattiche, anche in modalità FAD, obbligatoria ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Elenco regionale;
3. attività a sostegno dei docenti e delle scuole che, nell’ambito delle iniziative inserite nel Programma delle attività congiunte che dà attuazione al Protocollo Scuola-Regione Salute in tutte le Politiche, approvato con DGR n. 1627/2016, attivano iniziative di collaborazione e percorsi innovativi di coprogettazione su tematiche legate all’educazione alimentare, ambientale e civica, anche in modalità on line, con le fattorie didattiche.

Il progetto dettagliato delle attività, la tempistica di realizzazione delle azioni, le modalità tecniche e gestionali delle iniziative, nonché i costi dettagliati per ogni specifica attività, formeranno oggetto di un Piano esecutivo che UNPLI VENETO – APS è tenuto a presentare alla Direzione Turismo entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione.

Il Piano esecutivo sarà approvato e monitorato in fase attuativa dal Direttore della Direzione Turismo, potendo lo stesso apportare delle modificazioni in ordine a specifiche variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’operatività.

Articolo 3 – Obiettivi e risultati

Alla conclusione delle attività di cui al presente Accordo di collaborazione, saranno valutati dal Direttore della Direzione Turismo i risultati ottenuti e l’efficacia delle azioni in relazione ai seguenti indicatori di risultato:

- numero di eventi dedicati alla conoscenza del progetto regionale fattorie didattiche, organizzati sul territorio;
- numero di post sui social legati alla promozione del progetto e incremento di utenti della pagina Facebook Fattorie didattiche aperte;
- numero di giornate di formazione e aggiornamento per gli operatori delle fattorie didattiche organizzate e realizzate, anche in modalità FAD;
- numero di scuole coinvolte in progetti con le fattorie didattiche, nell’ambito dell’iniziativa regionale “Salute in tutte le Politiche”.

Articolo 4 – Contributo e modalità di pagamento

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione la Regione del Veneto assegna a UNPLI VENETO – APS, a titolo di contributo, la somma di 50.000,00 euro.

Tale contributo è onnicomprensivo di ogni spesa ed onere sostenuti per lo svolgimento delle attività previste.

Il Direttore della Direzione regionale Turismo, con proprio Decreto, erogherà il contributo in un’unica soluzione anticipatamente, successivamente alla presentazione del Piano esecutivo di cui all’art. 2 da parte di UNPLI VENETO – APS.

La rendicontazione delle azioni realizzate dovrà essere presentata entro 60 giorni dal termine delle attività, con



ad8e47a8



una dettagliata relazione finale delle attività svolte e una rendicontazione delle spese sostenute, conformi al Piano esecutivo. Gli originali delle fatture quietanziate e degli altri documenti giustificativi di spesa che specificino la tipologia di spesa coerente con il Piano esecutivo devono essere conservati presso la sede di UNPLI VENETO – APS fino a due anni dalla conclusione delle attività e devono essere rese disponibili per eventuali verifiche in loco da parte della Regione.

L'importo da rendicontare dovrà riguardare esclusivamente spese sostenute per la realizzazione del Piano esecutivo (compreso l'eventuale importo per I.V.A.) e risultare, ai fini dell'ottenimento dell'intero contributo assegnato, almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile a contributo.

Il Direttore della Direzione Turismo procederà con proprio Decreto alla riduzione del contributo nel caso di una minor spesa rendicontata ritenuta ammissibile a contributo rispetto a quella inizialmente ammessa.

Il Direttore della Direzione Turismo procederà invece alla revoca del contributo nel caso di:

- mancata realizzazione del Piano esecutivo nei termini previsti;
- mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini prescritti;
- la violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
- qualora UNPLI VENETO – APS abbia reso, nel Piano esecutivo e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Eventuali somme erogate eccedenti il contributo effettivamente concedibile e accertato dalla Direzione Turismo, a seguito di parziali realizzazioni delle iniziative previste, vanno restituite alla Regione del Veneto.

La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione del Veneto degli importi del contributo indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.

Articolo 5 – Durata della collaborazione

Il presente Accordo di collaborazione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino al 30 giugno 2023, termine che potrà eventualmente essere prorogato, per una durata massima di 6 mesi, dal Direttore della Direzione Turismo previa richiesta motivata da parte di UNPLI VENETO – APS.

Articolo 6 – Responsabilità della collaborazione

La responsabilità delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione è affidata al Presidente di UNPLI VENETO – APS.

Articolo 7 – Documenti della collaborazione

UNPLI VENETO – APS mette a disposizione degli Uffici regionali i documenti relativi alle attività realizzate.

Articolo 8 – Controversie

Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, *General Data Protection Regulation* (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.



ad8e47a8



Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 10 – Corrispondenza

La corrispondenza relativa al presente Accordo di collaborazione dovrà essere indirizzata al Direttore della Direzione Turismo -Palazzo Sceriman - Cannaregio n. 168 – 30121 Venezia.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente Accordo di collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 12 - Disposizioni finali

Il presente Accordo di collaborazione è composto da n. 12 articoli e n. 4 pagine.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Accordo si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

*Per il Comitato Regionale
UNPLI VENETO -APS*



ad8e47a8

